

DITTE CHE OPERANO ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA E PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI (D.LGS 152/06 e s.m.i.)

IL PRODUTTORE DI RIFIUTI SPECIALI

Il produttore del rifiuto è il soggetto che effettua l'attività manutentiva. Sul punto si ricordano Cass. Pen. Sez. III, 1° aprile 2003, n. 15165, 19 ottobre 2004, n. 40618, 12 ottobre 2005, n. 36963. **Tali sentenze sono relative al sistema edilizio, ma il principio di diritto rimane immutato.**

Quindi, è il soggetto che effettua la manutenzione che dovrà farsi carico degli oneri relativi alle scritture ambientali in genere e al Sistri di cui al Dm 52/2011, utilizzando la disciplina di cui all'articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006 in qualità di produttore.

Al di fuori dell'ipotesi di concorso nella commissione del reato, la qualità di committente dei lavori **non determina alcun obbligo legale di garantire che la ditta appaltatrice gestisca correttamente i rifiuti prodotti.**

A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 25041/2011) che sottolinea come i doveri di controllo imposti al committente e al direttore dei lavori, nonché all'appaltante nell'ipotesi di subappalto, “riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza delle altre **prescrizioni contenute nel Tu edilizia**, mentre nessun obbligo è imposto riguardo alla osservanza della disciplina in materia di gestione dei rifiuti”.

La Cassazione esclude quindi che in tali ipotesi possa ravvisarsi **alcuna responsabilità ex articolo 40 C.p.** del committente (“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), fatto salvo l'eventuale concorso nella commissione del reato.